

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1416 del 20/03/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 E 28 - TESTI INES, BONATI STEFANO, BONATI SIMONA - DOMANDA 12.05.2016 DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO AGRICOLO IRRIGUO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. CARIGNANO. RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PRPPA2950. SINADOC22664/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1449 del 20/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con DDG 126/2021.

PRESO ATTO della domanda prot. 7341 del 12.05.2016 con cui i Signori Testi Ines, codice fiscale TSTNSI30C57I840P, Bonati Stefano codice fiscale BNTSFN57M14L870B, Bonati Simona codice fiscale BNTSMN63D42G337N, in qualità di eredi del Signor Bonati Mario, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso in data 06.03.2012, hanno richiesto il subentro nella titolarità e il rinnovo senza modifiche della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi degli artt. 27e 28, r.r. 41/2001, codice pratica PRPPA2950 rilasciata con

Atto del Dirigente del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma n. 18391 in data 09/12/2005 e successivo rinnovo rilasciato con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n° 16219 del 14/12/2011 con scadenza al 31.12.2015;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 27 comma 8) del r.r. 41/200, L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo;

PRESO ATTO della documentazione tecnica integrativa presentata in data 16.10.2017 PGPR/2017/19628.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato, disponendo comunque che in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata;

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023 e per tutte le annualità precedenti;
- ha versato la somma pari a 198,35 euro richiesta a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PRPPA2950;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Signori Testi Ines, codice fiscale TSTNSI30C57I840P, Bonati Stefano codice fiscale BNTSFN57M14L870B, Bonati Simona codice fiscale BNTSMN63D42G337N il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA2950, rilasciata con Atto del Dirigente del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma n. 18391 in data 09/12/2005 e successivo rinnovo rilasciato con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n° 16219 del 14/12/2011 con scadenza al 31.12.2015 ai sensi degli artt. 27 e 28, r.r. 41/2001, per una portata massima di 22 l/sec e prelievo annuo pari a 19800 mc, con le caratteristiche descritte nel disciplinare allegato al presente atto, firmato per accettazione dal concessionario in data 13.03.2023 acquisto al prot PG/2023/44709, che annulla e sostituisce i precedenti.

L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), località Carignano, su terreno di proprietà dei concessionari censito al fg. n. 38, mapp. n. 38; coordinate UTM RER: X = 600151; Y = 952834.

2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31.12.2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall' Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2023 quantificato in 93,32 euro è stato pagato;

5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale, quantificata in 198,35 euro, è stata versata;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE, Giovanna Calciati;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata o raccomandata AR.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Testi Ines, codice fiscale TSTNSI30C57I840P, Bonati Stefano codice fiscale BNTSFN57M14L870B, Bonati Simona codice fiscale BNTSMN63D42G337N (codice pratica PRPPA2950).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 115, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 250, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 35.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), località Carignano, su terreno di proprietà dei concessionari censito al fg. n. 38, mapp. n. 38; coordinate UTM RER: X = 600151; Y = 952834.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo irriguo a servizio di una superficie irrigua di Ha 14,87 con coltivazione di erba medica e pomodoro con sistema di irrigazione a pioggia per le coltivazioni foraggere e a goccia per le coltivazioni orticole.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 22 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 19800, quantitativo compatibile con la DGR n 1415/2016.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico CODICE C.I.: 0080ER-DQ1-CL; ACQUIFERO: Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquifero libero.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#), le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web

“Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento” accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.”

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2023 il canone è determinato in 93,32 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale complessivamente versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli

adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l' utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l' uso antincendio in quanto subordinato all' autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all' Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

In considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall' Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, occorre definire monitoraggi specifici relativi in particolare alla

soggiacenza per avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione locale. In tale contesto, infatti, la criticità complessiva del prelievo è da considerarsi “elevata”.

E' fatto quindi obbligo al concessionario di:

- installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate rispondendo alle necessità evidenziate dalla citata valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque;
- Predisporre un piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico con particolare attenzione ai parametri della “soggiacenza”;
- Predisporre un piano che preveda l'adozione di modalità di utilizzo della risorsa che comportino un risparmio idrico della risorsa;
- In occasione della presentazione della domanda di rinnovo si dovrà presentare uno studio, basato sui risultati di un monitoraggio sitospecifico, che indichi l'influenza del pozzo sull'andamento del parametro relativo alla soggiacenza e del trend piezometrico dell'acquifero interessato ed una revisione delle modalità di utilizzo della risorsa che preveda un risparmio dei volumi prelevati;
- La concessione, all'atto del rinnovo potrà essere sottoposta a revisione comprensiva di riduzione dei valori di prelievo in relazione all'esito degli approfondimenti conoscitivi effettuati;
- La durata della concessione è limitata a 5 anni;

Monitoraggio della falda - Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte durante l'anno (indicativamente in primavera ed in autunno) e a trasmettere i risultati rilevati alla SAC territorialmente competente e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza

corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.